

*ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 APRILE 2012*

Il giorno 18 aprile 2012 si è riunito in Roma, presso la sede dell'ente in via C. De Lollis n. 24/b, il Consiglio di amministrazione di Laziodisu, convocato con comunicazione e-mail, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazione del Presidente*
- 2. Approvazione dei verbali*
- 3. Personale dell'Ente*
- 4. Servizi agli studenti*
- 5. Regolamenti*

Sono presenti il Presidente Prof. Avv. Roberto Pecorario, il Vicepresidente Prof.ssa Rosella Cavallo Borgia, i Consiglieri Sig. Omero Colacicchi, Sig. Saverio Cortese, Sig. Marco Cossu, Prof. Livio Cricelli, Dott. Carlo Monti, Prof.ssa Agata Severi.

Sono assenti giustificati i Consiglieri Prof. Gianpiero Gamaleri e Sig. Mauro Mafri.

È presente il Presidente del Collegio dei revisori contabili Dott. Luciano Lilla.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione il Direttore generale, Avv. Pierluigi Mazzella, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonia Saia.

...omissis..

DELIBERA N. 11/2012

Modifiche e integrazioni Regolamento per l'acquisizione dei lavori in economia (D.C. n. 6/2012). Approvazione testo coordinato.

W
A

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0517 del 8 novembre 2010 con il quale il Prof. Roberto Pecorario è stato nominato Presidente dell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio, denominato Laziodisu;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0072 dell'11 marzo 2011 di costituzione del Consiglio di Amministrazione di Laziodisu – Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio;

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008, n. 7, recante “*Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari*”;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”

Considerato che il ricorso al sistema “in economia” per l'esecuzione di lavori, è stato concepito dal legislatore, come importante strumento di semplificazione per la gestione dell'attività contrattuale sotto la soglia comunitaria;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riguardo, al fine di dotare l'ente di uno strumento regolamentare adeguato alle esigenze di Laziodisu, conforme al dettato normativo ed idoneo ad assicurare la funzionalità e l'operatività dei servizi svolti dall'ente;

Vista la delibera consiliare n. 6 del 22 marzo 2012, con cui è stato approvato lo schema del “*Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia*”, sospendendone l'esecutività e l'efficacia “fino al parere della struttura amministrativa sulle modifiche, proposte dal Consigliere Cricelli, esaminate nel corso dei lavori”;

Attesa la relazione di verifica delle predette modifiche, in termini di legittimità, rimessa al Direttore generale dal Dirigente dell'Area 3, Acquisti e Patrimonio con nota prot.n. 18722/III del 4 aprile 2012 che ha dichiarato la accoglibilità di alcune proposte motivando quelle non recepibili;

Ritenuto, pertanto, di accogliere gli elementi migliorativi dello schema di Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con la predetta delibera consiliare n. 6/2012, integrandone il testo allegato;

Sentito il Direttore Generale;

all'unanimità dei voti

W
M

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di modificare e integrare il *Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia* in applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e smi, adottato con delibera consiliare n. 6 del 22 marzo 2012, secondo elementi proposti dal Consigliere Cricelli ritenuti accoglibili, visto il parere dell'Area competente, sentito il consulente dell'Ente;
2. di approvare il testo coordinato che costituisce il Regolamento per l'acquisizione in economia, come modificato e integrato, allegato alla presente delibera.
1. di inviare copia del presente atto al Direttore generale per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario
Avv. Pierluigi Mazzella


Il Presidente
Prof. Roberto Pecorario

REGOLAMENTO

PER

L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE LAZIODISU



l a z i o d i s u

Ente Pubblico Dipendente per il Diritto
agli Studi Universitari nel Lazio
Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 ROMA
Tel. 06/4970241 - Fax 06/4970228
C.F. / P.I. 08123891007

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: LAZIODISU

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento e di esecuzione dei lavori in economia previsti dall'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al DPR 207/2010 e smi e secondo quanto previsto dalla L.R. n. 7/2008.
2. Il presente regolamento non si applica all'acquisizione di beni e servizi in quanto disciplinati dalla specifica normativa di settore e regolamentare per gli affidamenti in economia.
3. L'affidamento dei lavori in economia deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento degli operatori economici.

ART. 2 – FORME DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

1. Il ricorso al sistema di acquisizione in economia di lavori è ammesso in relazione ai limiti di importo e alle tipologie di opere indicati ai successivi articoli 3 e 4 del presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori in economia, nel rispetto degli atti di programmazione previsti dall'art. 128 del Codice dei Contratti Pubblici e dagli artt. 11 e ss. del Regolamento attuativo (DPR 207/2010 smi), può essere effettuata in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario. Nella prima ipotesi, i lavori sono realizzati sotto la direzione del responsabile del procedimento mediante operai e personale dipendente dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, con impiego di materiali e mezzi di proprietà della stessa Amministrazione o appositamente noleggiati secondo le esigenze. Nella seconda ipotesi, la realizzazione avviene mediante affidamento dei lavori a terzi.
3. È consentita la realizzazione con il sistema misto quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo.

W



ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le acquisizioni in economia di lavori sono consentite, in via generale, fino ai seguenti importi:

- per lavori assunti in amministrazione diretta: fino ad € 50.000,00;
- per lavori da eseguire mediante cottimo fiduciario: da un importo minimo di € 40.000,00 e fino ad un importo massimo di € 200.000,00;
- per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00: è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

2. Gli importi, suddetti, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.

3. Nessun lavoro di importo superiore alle predette soglie di valore può subire un frazionamento artificioso finalizzato a ricondurre l'esecuzione alla disciplina di cui all'art. 125 del d.lgs. 163/2006.

ART. 4 – TIPOLOGIE DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguiti in economia, alle condizioni previste dall'art. 125, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, i seguenti lavori riconducibili alla ordinaria attività istituzionale dell'Amministrazione ed individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- Lavori edili	OG 1
- restauro e manutenzione beni culturali	OG 2
- Impianti tecnologici	OG 11
- Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS 3
- Impianti ascensori	OS 4
- Finiture di opere generali in materiali lignei etc.	OS 6
- Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS 7
- Opere di impermeabilizzazione	OS 8
- Verde e arredo urbano	OS 24
- Scavi archeologici	OS 25
- Impianti termici e di condizionamento	OS 28
- Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione allega al programma

annuale l'elenco dei lavori « prevedibili » da realizzarsi in economia.

2. L'Amministrazione potrà individuare, sempre in sede di programma annuale, un apposito stanziamento per i lavori « non prevedibili » da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.
3. Per esigenze impreviste, non dovute ad errori od omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, resta fermo quanto previsto dall'art. 174, comma 2 del DPR n. 207/2010 e smi.

ART. 6 – LAVORI D'URGENZA

1. Ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/2010 e smi, nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dall'Ufficio tecnico preposto. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

ART. 7 - PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 6 del presente regolamento, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5 del DPR 207/2010 e smi.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma

urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ART. 8 - PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

ART. 9 - RESPONSABILE DELLA PROCEDURA

1. L'Amministrazione individua, in conformità alla natura e alla tipologia di lavori in economia compresi nell'apposito elenco, un responsabile del procedimento per tutti i compiti e funzioni previsti dall'art. 10 del D. lgs. n. 163/2006 e smi, dall'art. 9 e ss. del DPR n. 207/2010 e smi e gli ulteriori adempimenti nei confronti dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) e/o altri organismi regionali.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR n. 207/2010 e smi, il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 7 del D. Lgs. N. 163/2006 e smi, nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione per l'affidamento

di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

ART. 10 – AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Per l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento e nell'ipotesi alternativa di cui all'art. 11, comma 3 del presente regolamento, è consentito l'affidamento diretto ad una sola ditta da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006.
2. L'affidamento dovrà essere effettuato in ossequio agli adempimenti relativi alla progettazione di cui agli artt. 14 e ss. del DPR 207/2010 e smi.
3. L'affidamento diretto, dovrà essere formalizzato mediante una determina di affidamento predisposta dal RUP e controfirmata dai competenti organi dell'Amministrazione alla quale farà seguito la stipula del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 11 – PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

1. Fatte salve le ipotesi di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario è disposto con provvedimento del responsabile del procedimento controfirmato dai competenti organi dell'Amministrazione avente valore di determinazione a contrarre.
2. L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici qualora predisposti dalla Stazione appaltante.
3. Sarà possibile formalizzare una procedura di cottimo fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici qualora predisposti dalla Stazione appaltante, anche per l'affidamento di lavori non previsti nell'elencazione di cui all'art. 4 del presente regolamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ferma

restando la sussistenza di motivazioni, da assumersi a riferimento nel relativo atto, dalle quali emerga che le specifiche acquisizioni di cui trattasi, risultino strumentali rispetto al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente in rapporto al principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

4. L'impresa alla quale è stata affidata l'esecuzione di lavori mediante cottimo fiduciario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e possedere inoltre adeguata qualificazione SOA, oppure deve possedere i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. per gli appalti di importo pari o inferiore alla soglia prevista dall'art. 90 citato (attualmente fissato in € 150.000,00).

5. Gli operatori economici individuati ai sensi del comma 2 e 3 del presente articolo sono contemporaneamente invitati a presentare offerte, con lettera di invito trasmessa dall'Amministrazione anche a mezzo fax o posta elettronica.

6. La lettera di invito deve indicare necessariamente:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei Contratti Pubblici;
- le garanzie a carico dell'esecutore.
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione; *(nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)*
- la richiesta circa il possesso dei requisiti di ordine generale e circa il possesso della qualificazione SOA oppure circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/2010 per gli appalti di importo pari o inferiore ad € 150.000,00;
- ulteriori eventuali requisiti speciali previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Regolamento di esecuzione;
- le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta;

- l'obbligo per l'impresa partecipante di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

- il periodo di validità dell'offerta;

- il nominativo del responsabile del procedimento.

- la richiesta di eventuali polizze assicurative per l'esecuzione del contratto (*es. copertura assicurativa prevista dall'art. 129 Codice dei Contratti Pubblici*).

7. L'affidamento dovrà essere effettuato in ossequio agli adempimenti relativi alla progettazione di cui agli artt. 14 e ss. del DPR 207/2010 e s.m.i.

8. Nella determinazione dell'importo dei lavori, il responsabile del procedimento si avvale del prezzario della Regione Lazio in vigore, nonché di eventuali prezzari di riferimento.

9. Gli operatori economici invitati, se interessati alla procedura, dovranno far pervenire all'Amministrazione nei termini indicati nella lettera d'invito, una busta chiusa e sigillata con bande adesive, timbrate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura. Nel caso venga scelto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, tale busta dovrà contenere al suo interno ulteriori e distinte 2 buste chiuse e sigillate con bande adesive, timbrate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura. Tali buste dovranno riportare sull'esterno la seguente dicitura:

- **BUSTA A** (Documentazione amministrativa);

- **BUSTA B** (Offerta economica).

Nel caso, invece, venga scelto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la busta di cui sopra, dovrà contenere al suo interno 3 distinte buste chiuse e sigillate con bande adesive, timbrate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura. Tali buste dovranno riportare sull'esterno la seguente dicitura:

- **BUSTA A** (Documentazione amministrativa);

- **BUSTA B** (Offerta tecnica);

- **BUSTA C** (Offerta economica).

10. Nel caso venga scelto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, le buste sono aperte in seduta pubblica dal responsabile del procedimento con l'assistenza di 2 testimoni e di un segretario verbalizzante dipendente dell'Amministrazione. La documentazione prodotta dai concorrenti sarà controfirmata dal responsabile del procedimento e dai due testimoni.

11. Nel caso, invece, venga scelto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, le buste sono aperte in seduta pubblica da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 84 del Codice dei Contratti Pubblici. Tuttavia, in tal caso, l'apertura in seduta pubblica della **BUSTA B** è volta soltanto alla verifica dei documenti in essa contenuti dando lettura del solo titolo degli atti rinvenuti. La Commissione successivamente in seduta riservata valuterà nel merito le offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei punteggi. La documentazione prodotta dai concorrenti sarà controfirmata da tutti i membri della Commissione di gara.

12. La scelta del contraente avviene in base ad uno dei seguenti criteri:

- a favore del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; (*oppure*) a favore del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari; (*oppure*) a favore del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura dei lavori, quali ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione. In questo caso i criteri, che saranno applicati per l'aggiudicazione, devono essere indicati nella lettera di invito.

13. Prima dell'aggiudicazione definitiva, il RUP avvierà l'eventuale sub procedimento per la valutazione dell'anomalia dell'offerta secondo le prescrizioni del Codice dei Contratti e del relativo Regolamento di attuazione.

14. L'aggiudicazione definitiva della procedura di cottimo è disposta con determinazione predisposta dal RUP e controfirmata dai competenti organi dell'Amministrazione.

15. La determina di aggiudicazione definitiva dei lavori dovrà menzionare necessariamente i seguenti elementi:

- il C.I.G. della gara;
- l'acquisizione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;
- l'assolvimento di tutta la documentazione relativa al rispetto della L. 136/2010 e smi.
- ogni altra documentazione prevista dalla Legge in vigore.

16. La determina di cui al comma 15 è trasmessa al servizio ragioneria per la predisposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ART. 12 - LAVORI DI MANUTENZIONE

1. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione

che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

2. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati dalla stazione appaltante, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

ART. 13 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI COTTIMO

1. Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 11, comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 14 – CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilità dei lavori in economia dovrà essere eseguita conformemente agli artt. 203 - 210 del DPR 207/2010 e s.m.i.

ART. 15 – PUBBLICITÀ

1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.

ART. 16 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dalla legge e dal regolamento in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Regolamento di esecuzione.

ART. 17 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Le soglie del presente regolamento si intendono aggiornate automaticamente nel caso di modifiche al Codice dei Contratti pubblici e al relativo Regolamento di esecuzione.

2. Qualora intervengano modifiche ulteriori rispetto alle procedure oggetto del presente regolamento da parte della normativa di rango superiore, il RUP nella predisposizione dei relativi provvedimenti, si adeguerà a tali normative nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento conforme alle norme vigenti.